

Linea Previdenza Complementare



BCG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

ELENCO DOCUMENTI:

Regolamento

Nota Informativa

Documento sul regime fiscale

Documento sulle anticipazioni

Condizioni Generali di contratto

Documento sull'erogazione delle rendite

Modulo di Adesione



la Venezia
assicurazioni

BCG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Regolamento

Indice

Parte I - Identificazione e scopo del PIP

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del PIP
- Art. 3 - Scopo

Parte II - Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

Parte III - Contribuzione e prestazioni

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni
- Art. 14 - Altre prestazioni assicurative

Parte IV - Profili organizzativi

- Art. 15 - Separatezza patrimoniale e contabile
- Art. 16 - Responsabile
- Art. 17 - Conflitti di interesse

Parte V - Rapporti con gli aderenti

- Art. 18 - Modalità di adesione
- Art. 19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 20 - Comunicazioni e reclami

Parte VI - Norme finali

- Art. 21 - Modifiche al Regolamento
- Art. 22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
- Art. 23 - Rinvio

Allegato - Disposizioni in materia di Responsabile

Regolamento

■ **Parte I - Identificazione e scopo del PIP**

Art. 1 - Denominazione

1 BG Previdenza Attiva, Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione, di seguito definito "PIP", è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art. 2 - Istituzione del PIP

- 1 Il PIP è stato istituito dalla Compagnia La Venezia Assicurazioni S.p.A. di seguito definita "Compagnia".
- 2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito "COVIP".
- 3 Il PIP è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
- 4 La Compagnia ha sede in Via Ferretto n.1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.

Art. 3 - Scopo

1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

■ **Parte II - Caratteristiche del PIP e modalità di investimento**

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1 L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

Art. 6 - Scelte di investimento

- 1 Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.
- 2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell'Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
- 3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una Gestione Interna Separata e/o al valore delle quote di un Fondo Interno detenuto dall'impresa di assicurazione.
- 4 L'investimento delle risorse della Gestione Interna Separata e del Fondo Interno è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle Condizioni Generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
- 5 La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle Condizioni Generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
- 6 L'Aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la Gestione Interna Separata o il Fondo Interno, ovvero le combinazioni degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'Aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'Aderente.

Art. 7 - Spese

- 1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle Condizioni Generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle Condizioni Generali di contratto sono a carico della Compagnia.
- 2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:**
 - a.1) **direttamente a carico dell'Aderente**, espresse in percentuale sui versamenti;
 - a.2) **indirettamente a carico dell'Aderente**, come prelievo sul rendimento dalla Gestione Interna Separata e/o come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del Fondo Interno;
 - b) spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
 - b.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
 - b.2) per la riallocazione della posizione individuale maturata tra la Gestione Interna Separata/Fondo Interno;

- c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'art. 11 del Regolamento.
- d) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative** di cui all'art. 14 del Regolamento.
- 3 Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Interna Separata/Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
- 4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della Gestione Interna Separata/Fondo Interno possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
- 5 Le Condizioni Generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
- 6 Nella redazione della Nota Informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

■ **Parte III - Contribuzione e prestazioni**

Art. 8 - Contribuzione

- 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'Aderente.
- 2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
- 3 L'Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4 È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 5 L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

- 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

- 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. a.1 e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle Condizioni Generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie.
- 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della Gestione Interna Separata riconosciuto all'Aderente e/o in base al rendimento del Fondo Interno nella quale risulta investita.
- 4 Il rendimento della Gestione Interna Separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della Gestione Interna Separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
- 5 Il rendimento del Fondo Interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota del Fondo Interno le attività che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- 6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella Gestione Interna Separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza mensile. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nel Fondo Interno, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel rispettivo regolamento e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
- 7 Nei casi, indicati nelle Condizioni Generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

- 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4 L'Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione

dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

- 5 L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 6 L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 8 L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 - Erogazione della rendita

- 1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2 L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate);
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
- 3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle Condizioni Generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
- 4 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle Condizioni Generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omoge-

neo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1 L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
- 2 L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.
- 3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
- 4 In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
- 6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
- 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 - Anticipazioni

- 1 L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
 - 3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 - 4 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 - 5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.
 - 6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 14 - Altre prestazioni assicurative

In caso di morte dell'Aderente, prima della data di accesso alle prestazioni pensionistiche, è prevista una **copertura accessoria obbligatoria** attraverso la quale la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto (come da Decreto) la posizione individuale maturata alla data del decesso, maggiorata di una percentuale che varia in base all'età dell'Aderente al momento del decesso stesso, come riportato all'Art. 1 delle Condizioni Generali di contratto.

■ **Parte IV - Profili organizzativi**

Art. 15 - Separatezza patrimoniale e contabile

- 1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, 'patrimonio del PIP'), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
- 2 Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
- 3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.
- 4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 16 - Responsabile

- 1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto.

2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 17 - Conflitti di interesse

1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

■ **Parte V - Rapporti con gli aderenti**

Art. 18 - Modalità di adesione

- 1 L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle Condizioni Generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2 L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
- 3 Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'Aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4 L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle Condizioni Generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 22 del Regolamento.

Art. 19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

- 1 La Compagnia mette a disposizione degli Aderenti: il Regolamento del PIP e relativo Allegato, la Nota Informativa, le Condizioni Generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti della Gestione Interna Separata/Fondo Interno, il Documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13 e tutte le altre informazioni utili all'Aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
- 2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'Aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'Aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 20 - Comunicazioni e reclami

1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

■ **Parte VI - Norme finali**

Art. 21 - Modifiche al Regolamento

1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.

2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 22.

Art. 22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

- 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
- 2 La Compagnia comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
- 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 23 - Rinvio

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle Condizioni Generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.
-

Allegato

Disposizioni in materia di Responsabile

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

- 1 La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della compagnia istitutrice del PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
- 4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

- 1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2 L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia.

Art. 3 - Decadenza

- 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

- 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

- 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1 Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle Condizioni Generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli aderenti.

2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della Gestione Interna Separata/Fondo Interno in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:

- i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle Condizioni Generali di contratto; che gli investimenti della Gestione Interna Separata/Fondo Interno avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
- ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
- iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle Condizioni Generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
- v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

- 3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.
- 4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

- 1 Il Responsabile:
 - a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia;
 - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito;
 - c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

- 1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
- 2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3 All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

BCG

Previdenza Attiva

**Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)**

Nota Informativa per i potenziali Aderenti (depositata presso la Covip il 31 marzo 2008)

La presente Nota Informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Scheda Sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

La presente Nota Informativa è redatta da La Venezia Assicurazioni S.p.A. secondo lo schema predisposto dalla COVIP ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Indice

Scheda Sintetica

A. Presentazione di BG Previdenza Attiva

- A.1. Elementi di identificazione di BG Previdenza Attiva
- A.2. Destinatari
- A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

B. La partecipazione alla forma pensionistica complementare

C. Sedi e recapiti utili

D. Tavole di sintesi delle principali caratteristiche di BG Previdenza Attiva

- D.1. Contribuzione
- D.2. Proposte di investimento
- D.3. Rendimenti storici
- D.4. Prestazioni assicurative accessorie
- D.5. Costi nella fase di accumulo
- D.6. Indicatore sintetico dei costi

Caratteristiche della forma pensionistica complementare

A. Informazioni generali

- A.1. Lo scopo
- A.2. La costruzione della prestazione complementare
- A.3. Il modello di *governance*

B. La contribuzione

C. L'investimento e i rischi connessi

- C.1. Indicazioni generali
- C.2. Fondo Interno e Gestione Interna Separata
 - a) Politica di investimento e rischi specifici
 - b) Parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*)
- C.3. Modalità di impiego dei contributi

D. Le prestazioni pensionistiche (pensione complementare e liquidazione del capitale)

- D.1. Prestazioni pensionistiche
- D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare
- D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

E. Le prestazioni nella fase di accumulo

- E.1. Prestazioni assicurative accessorie
- E.2. Anticipazioni e riscatti
- E.3. Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento
- E.4. Trasferimento della posizione individuale

F. I costi

- F.1. Costi nella fase di accumulo
 - a) Dettaglio dei costi
 - b) Indicatore sintetico dei costi
- F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita

G. Il regime fiscale

H. Altre informazioni

- H.1. Adesione
- H.2. Valorizzazione dell'investimento
- H.3. Comunicazioni agli iscritti
- H.4. Progetto esemplificativo
- H.5. Reclami

Informazioni sull'andamento della gestione

- A. Le politiche di investimento e la gestione dei rischi**
- B. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento**
- C. Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi**

Glossario

Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

- A. Il soggetto istitutore di BG Previdenza Attiva**
- B. BG Previdenza Attiva**
- C. La gestione amministrativa**
- D. I gestori delle risorse**
- E. L'erogazione delle rendite**
- F. La revisione contabile**
- G. La raccolta delle adesioni**

Modulo di adesione

Scheda Sintetica

La presente Scheda Sintetica costituisce parte integrante della Nota Informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di BG Previdenza Attiva - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell'intera Nota Informativa e del Regolamento e Condizioni Generali di contratto.

In caso di utilizzo, nell'ambito delle Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento di BG Previdenza Attiva, di terminologie differenti e/o di eventuali difficoltà interpretative, prevale comunque quanto riportato nel testo regolamentare.

I dati storici sono aggiornati al 31 dicembre 2007.

■ A. Presentazione di BG Previdenza Attiva

A.1. Elementi di identificazione di BG Previdenza Attiva

BG Previdenza Attiva - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione è una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, in seguito chiamato Decreto.

BG Previdenza Attiva è stato istituito da La Venezia Assicurazioni S.p.A. (in seguito chiamata Società) - Società appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali, ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n° 5016

A.2. Destinatari

L'adesione a BG Previdenza Attiva è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale, **non sussiste alcuna restrizione sotto il profilo dei potenziali aderenti** come previsto dal Decreto.

A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

BG Previdenza Attiva è una forma pensionistica complementare individuale (come stabilito dal Decreto) ed è attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con la presente Società autorizzata dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private) ad operare nel territorio dello Stato.

BG Previdenza Attiva opera in regime di contribuzione definita: l'entità delle prestazioni pensionistiche è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Le risorse delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita istituite da La Venezia Assicurazioni S.p.A. costituiscono patrimonio separato e autonomo all'interno della Compagnia.

B. La partecipazione alla forma pensionistica complementare

L'adesione a BG Previdenza Attiva è libera e volontaria. La partecipazione alla presente forma di previdenza complementare, disciplinata dal Decreto, consente all'Aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

La Nota Informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di contratto, il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle rendite, il Documento sulle anticipazioni sono resi disponibili presso le Agenzie di Banca Generali e all'interno di una apposita sezione del sito Internet della Società (www.laveneziaassicurazioni.it). Puoi acquisire copia dei suddetti documenti attraverso i Promotori Finanziari di Banca Generali, oppure, su richiesta, attraverso la Società.

Richiamiamo la tua attenzione sull'importanza dei contenuti del Regolamento e delle Condizioni Generali di contratto che disciplinano la forma pensionistica complementare ed il rapporto tra te e La Venezia Assicurazioni S.p.A.

C. Sedi e recapiti utili

Sede Legale e Direzione Generale de La Venezia Assicurazioni S.p.A.:
via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
Recapito telefonico: 041 5939611
Sito Internet: www.laveneziaassicurazioni.it
E-mail: lavenezia@lavenezia.it

D. Tavole di sintesi delle principali caratteristiche di BG Previdenza Attiva

D.1. Contribuzione

BG Previdenza Attiva prevede il versamento di una successione di contributi, il cui importo e periodicità vengono fissati liberamente da te al momento dell'adesione e li puoi modificare successivamente.

Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro.

Ai sensi della vigente normativa, i lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando il TFR in misura non integrale nei seguenti casi:

- lavoratori iscritti dopo il 28 aprile 1993 e già occupati a tale data: provvedono al versamento almeno del TFR previsto dagli accordi collettivi;
- lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993: se non iscritti a forme pensionistiche complementari, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252/2005, è consentito scegliere entro sei mesi dalla predetta data se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare (articolo 8, comma 7, lett. c).2, decreto legislativo n. 252/2005).

D.2. Proposte di investimento

La Società effettua l'investimento delle risorse del Fondo pensione nel rispetto dei limiti e condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento:

Denominazione	Tipologia	Descrizione
Ri.Alto Previdenza	Gestione Interna Separata	<p>Finalità della gestione: la gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti contestualmente alla garanzia di un rendimento minimo. Risponde quindi alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio.</p> <p>Orizzonte temporale di investimento consigliato: medio/lungo periodo.</p> <p>Grado di rischio connesso all'investimento: basso.</p>
LVA Dinamico Previdenza	Fondo Interno	<p>Finalità della gestione: la gestione finanziaria del Fondo Interno ha l'obiettivo di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo stesso rispetto al <i>benchmark</i>. Risponde quindi alle esigenze di un soggetto con una maggiore propensione al rischio e orientato a cogliere le opportunità offerte dal mercato.</p> <p>Orizzonte temporale di investimento consigliato: medio/lungo periodo.</p> <p>Grado di rischio connesso all'investimento: medio/alto.</p>

D.3. Rendimenti storici

Si riportano di seguito i rendimenti annui conseguiti nel corso degli ultimi 5 anni solari per la Gestione Separata Ri.Alto Previdenza:

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata
2003	4,42%
2004	3,76%
2005	3,84%
2006	3,53%
2007	4,02%

Il rendimento medio annuo composto conseguito nel corso degli ultimi 5 anni solari dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza è pari al 3,91%.

Non è possibile riportare i rendimenti annui e il rendimento medio annuo composto degli ultimi cinque anni del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza in quanto costituito a giugno 2007.

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

D.4. Prestazioni assicurative accessorie

Tipologia di prestazione	Adesione	Caratteristiche della prestazione	
Premorienza	Obbligatoria	In caso di morte dell'aderente prima della data di accesso alle prestazioni pensionistiche il contratto si risolve e la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto (come da Decreto) il capitale maturato in polizza alla data del decesso, maggiorato di una percentuale che varia in base all'età dell'Aderente al momento del decesso, come di seguito riportato:	
		Età dell'aderente al decesso	Maggiorazione percentuale
		Fino a 59 anni	0,50%
		Da 60 anni in poi	1,00%

D.5. Costi nella fase di accumulo

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	Non previste
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'Aderente	Caricamenti pari al 3,00%, di ogni contributo versato, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi. Per il trasferimento da altra forma pensionistica l'unico onere addebitato sarà il premio per la copertura in caso di morte.
Indirettamente a carico dell'Aderente:	
LVA Dinamico Previdenza ⁽¹⁾	Commissione annua di gestione: 2,80%, prelevata settimanalmente dal patrimonio.
Ri.Alto Previdenza	Il rendimento realizzato annualmente dalla Gestione Separata viene attribuito all'Aderente diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale del 1,50% si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Separata superiore al 6,00%.
Spese da sostenere per l'esercizio di prerogative individuali:	
Anticipazione	Non previste
Trasferimento	€ 50,00

Riscatto	Non previste
Riallocazione della posizione individuale	<ul style="list-style-type: none"> • prima operazione di riallocazione gratuita, • ogni successiva operazione di riallocazione € 50,00.
Riallocazione del flusso contributivo	Non previste

Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria:

Premorienza	Viene applicato, ad ogni versamento, un costo percentuale per la copertura in caso di morte, che è differenziato solo per sesso (0,343% per i maschi; 0,183% per le femmine).
-------------	---

⁽¹⁾ Le commissioni sopra riportate non considerano i seguenti costi che gravano sul patrimonio del Fondo Interno come previsto dal Regolamento dello stesso Fondo Interno: imposte e tasse, spese legali e giudiziarie, oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di BG Previdenza Attiva.

D.6. Indicatore sintetico dei costi

Indicatore sintetico dei costi (maschio 30 anni)	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Ri.Alto Previdenza	4,06%	2,49%	1,92%	1,49%
LVA Dinamico Previdenza	5,40%	3,74%	3,18%	2,75%
di cui per la copertura di premorienza ⁽¹⁾	0,24%	0,12%	0,06%	0,02%

⁽¹⁾ Il costo è già compreso nell'Indicatore sintetico di ciascun comparto di investimento.

Indicatore sintetico dei costi (femmina 25 anni)	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Ri.Alto Previdenza	3,95%	2,44%	1,89%	1,48%
LVA Dinamico Previdenza	5,30%	3,69%	3,15%	2,75%
di cui per la copertura di premorienza ⁽¹⁾	0,13%	0,06%	0,03%	0,01%

⁽¹⁾ Il costo è già compreso nell'Indicatore sintetico di ciascun comparto di investimento.

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4,00% (v. sezione '**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**').

Attenzione: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Caratteristiche della forma pensionistica complementare

■ **A. Informazioni generali**

In Italia, come in molti altri paesi, l'aumento dell'età media della popolazione e l'aumento del numero dei pensionati rispetto a quello delle persone che lavorano, comporta una riduzione delle prestazioni erogate dal sistema pensionistico di base. Cominciando da subito a costruirti una "pensione complementare", puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello attuale.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo "Il regime fiscale").

A.1. Lo scopo

BG Previdenza Attiva ha lo scopo esclusivo di erogarti una prestazione finale in forma di rendita vitalizia in modo da integrare la tua pensione di base.

A.2. La costruzione della prestazione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua posizione individuale (cioè, il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.

Durante tutta la c.d. '**fase di accumulo**', cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la 'posizione individuale' rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. '**fase di erogazione**', cioè per tutto il resto della tua vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento.

Per le modalità di costituzione della posizione individuale si rinvia all'art. 9 del Regolamento.

A.3. Il modello di governance

Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale di BG Previdenza Attiva costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia. Il patrimonio di BG Previdenza Attiva è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.

La Società è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto di BG Previdenza Attiva rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Società medesima e del patrimonio di BG Previdenza Attiva rispetto a quello della Società e dei suoi clienti. La Società provvede nell'interesse di tutti gli aderenti, alla gestione di BG Previdenza Attiva in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento e dalla presente Nota Informativa.

A decorrere dal 1° luglio 2007 la Società nominerà un Responsabile con i requisiti previsti all'articolo 5 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Tale soggetto è una persona indipendente con il compito di controllare che la gestione dell'attività di BG Previdenza Attiva venga realizzata secondo i principi di corretta amministrazione, nel rispetto della legge e del Regolamento, e con l'obiettivo di perseguire l'interesse degli iscritti. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nel Regolamento.

Ulteriori informazioni sono contenute nella sezione '**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**'.

B. La contribuzione

Il finanziamento di BG Previdenza Attiva avviene attraverso il versamento di contributi che puoi scegliere liberamente sia nella misura del contributo, sia nella periodicità. Nell'esercitare tale scelta è però importante avere ben chiaro che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Il livello del contributo va fissato quindi in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento; è importante controllare nel tempo l'andamento e la dinamica del piano previdenziale, per apportare - se lo ritieni necessario - modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nel caso in cui l'Aderente sia un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi è possibile versare tutto il **TFR (trattamento di fine rapporto) maturando**.

Ti ricordiamo che, per i lavoratori dipendenti, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2,00%, il tasso di rivalutazione del TFR quell'anno sarà: $2,00\% \cdot 75\% + 1,50\% = 3,00\%$).

Richiamiamo quindi la tua attenzione riguardo al fatto che, se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, questo sarà conferito direttamente a BG Previdenza Attiva. La rivalutazione del TFR conferito a BG Previdenza Attiva, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

Ti ricordiamo che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile.

Si richiama l'attenzione dei lavoratori dipendenti sulla necessità di verificare nei contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che regolano il rapporto di lavoro se e, eventualmente, a quali condizioni l'adesione dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

Puoi controllare i versamenti effettuati e la posizione individuale tempo per tempo maturata attraverso gli strumenti riportati nel paragrafo '**Comunicazioni agli iscritti**'.

Si ricorda che le informazioni sulla misura della contribuzione sono riportate nella Sezione D.1. '**Contribuzione**' della Scheda Sintetica.

Avvertenza: l'Aderente ha l'onere di verificare la correttezza dei contributi affluiti al fondo rispetto ai versamenti effettuati, direttamente o per il tramite del datore di lavoro. Si richiama inoltre l'attenzione sull'importanza della verifica, al fine di accertare l'insussistenza di errori o omissioni contributive.

■ C. L'investimento e i rischi connessi

C.1. Indicazioni generali

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti finanziari, sulla base della politica di investimento definita per ciascuna linea del piano pensionistico, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Qualora il contratto di assicurazione sottoscritto sia collegato al Fondo Interno il valore delle quote del fondo stesso dipende dalle oscillazioni di prezzo degli strumenti finanziari di cui le quote sono rappresentazione.

I rischi derivanti dall'oscillazione del valore delle quote ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche sono totalmente a carico dell'Aderente.

Pertanto, nel caso in cui il contratto sia collegato al Fondo Interno, potrebbe verificarsi l'eventualità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, l'intero controvalore dei contributi versati, nè un risultato finale rispondente alle aspettative.

Qualora invece il contratto sia collegato alla gestione separata Ri.Alto Previdenza, BG Previdenza Attiva ti propone una garanzia di risultato, che si riflette sulla misura del rendimento.

C.2. Fondo Interno e Gestione Interna Separata

I contributi netti versati possono essere investiti nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e/o nel Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza; tali opzioni presentano caratteristiche di investimento e quindi di rischio/rendimento differenti.

Potrai quindi scegliere di investire i contributi nella Gestione Separata o nel Fondo Interno o in entrambi per una proporzione a tua scelta, secondo la tua propensione al rischio.

a) Politica di investimento e rischi specifici

LVA Dinamico Previdenza	
Finalità della gestione	La gestione finanziaria del Fondo Interno ha l'obiettivo di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo stesso rispetto al <i>benchmark</i> .
Orizzonte temporale di investimento consigliato	medio/lungo
Grado di rischio connesso all'investimento	medio/alto
Politica di investimento	<p>La Società utilizza un modello di gestione attiva, volto alla crescita del capitale investito nel Fondo compatibilmente con l'andamento del <i>benchmark</i> di riferimento e al mantenimento del livello di rischio coerente con quello del <i>benchmark</i> stesso.</p> <p>Coerentemente con la natura azionaria del fondo gli investimenti verranno effettuati principalmente in strumenti di tipo azionario: in titoli di società italiane e straniere, in OICR (armonizzati e non armonizzati), quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.</p> <p>Gli investimenti sono effettuati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, prevalentemente delle aree Europa, USA e Pacifico. Gli investimenti vengono pertanto effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera.</p> <p>Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio e strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, ma con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.</p>
Benchmark	<ul style="list-style-type: none">• 70% <i>MSCI Europe (PI)</i>, in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters). L'indice è calcolato su un paniere composto dai maggiori titoli azionari emessi da società a elevata capitalizzazione appartenenti ai principali Paesi europei.• 15% <i>Standard and Poor's 500 Composite (PI)</i>, in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters). L'indice comprende 500 titoli quotati in diversi mercati degli USA che rappresentano le maggiori società nei principali settori industriali.• 10% <i>J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi</i>. L'indice è calcolato sulla base dei tassi interbancari con scadenza a 3 mesi.• 5% <i>MSCI Pacific Free (PI)</i>, in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters). L'indice è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati dell'area Pacifico.

Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

Finalità della gestione	<p>La gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti contestualmente ad una garanzia di rendimento minimo. Il rendimento attribuito annualmente ai contratti viene definitivamente acquisito e non può comunque risultare inferiore al 2,00% annuo.</p> <p>Avvertenza: Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento. In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto ai contributi versati successivamente all'intervenuta variazione. È da tenere in considerazione che nel caso in cui si verifichi tale variazione, La Venezia Assicurazioni S.p.A. ne darà comunicazione all'Aderente consentendogli di trasferire la posizione individuale ad altre forme di previdenza complementare.</p>
Orizzonte temporale di investimento consigliato	medio/lungo
Grado di rischio connesso all'investimento	basso
Politica di investimento	<p>La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti in titoli appartenenti al comparto obbligazionario nella prospettiva di mantenere contenuto il rischio e di garantire un rendimento minimo.</p> <p>L'investimento azionario viene fatto, in titoli di Società italiane e straniere, in OICR (armonizzati e non armonizzati) quotati in mercati ufficiali, regolarmente quotati e riconosciuti.</p> <p>Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA e Pacifico.</p> <p>La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.</p> <p>Le politiche gestionali sono strettamente connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività (i titoli e gli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio) vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche "costo storico" e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo, ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze.</p>
Benchmark	Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

b) Parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*)

Il *benchmark* è un parametro di riferimento composto da indici elaborati da terzi, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio. Tale parametro può essere utilizzato per confrontare il risultato della gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.

Avvertenza: informazioni di maggior dettaglio sulla politica gestionale posta in essere e il glossario dei termini tecnici sono contenuti nella sezione **‘Informazioni sull’andamento della gestione’**.

C.3. Modalità di impiego dei contributi

L’impiego dei contributi in BG Previdenza Attiva avviene sulla base della scelta da te operata.

A tua discrezionalità e a seconda della tua propensione al rischio potrai scegliere di ripartire sia la tua posizione individuale maturata, sia il flusso contributivo, nella sola Gestione Separata RiAlto Previdenza, nel solo Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza o in entrambi; in questo caso potrai liberamente scegliere le modalità di ripartizione del tuo contributo, permettendoti quindi di definire il tuo profilo di rischio/rendimento che pertanto non sarà più corrispondente a quello rappresentato dai singoli comparti.

BG Previdenza Attiva prevede, in alternativa, un’opzione denominata **Programma Life Cycle** che prevede il passaggio automatico, della tua posizione maturata e dei versamenti futuri, tra la Gestione Interna Separata e il Fondo Interno, in funzione dell’età.

I contributi versati nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, saranno espressi in Euro e godranno annualmente di una rivalutazione calcolata in base al rendimento realizzato dalla Gestione stessa.

I contributi versati nel Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza, saranno espressi in quote; il numero di quote si determina dividendo il contributo per il valore unitario della quota, rilevato il giorno di riferimento utile in relazione al versamento stesso, come definito al Punto H della presente Nota Informativa.

La scelta di ripartizione dei contributi deve essere effettuata anche in considerazione delle tue condizioni economiche e finanziarie, della tua capacità contributiva attuale e prospettica, dell’orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento e dalla tua propensione al rischio.

Ti ricordiamo inoltre l’importanza di monitorare nel tempo la scelta fatta in considerazione del possibile mutamento dei fattori sopra citati.

Le scelte di investimento, della posizione individuale maturata e/o dei flussi contributivi, espressa al momento dell’adesione può essere variata nel tempo (“riallocazione”), rispettando le condizioni indicate all’Articolo 6 - Punto 6 del Regolamento.

In ogni caso, tieni conto, nella eventuale scelta di riallocazione della posizione individuale maturata, dell’orizzonte temporale consigliato per l’investimento in ciascun comparto.

■ **D. Le prestazioni pensionistiche (pensione complementare e liquidazione del capitale)**

D.1. Prestazioni pensionistiche

Al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal sistema previdenziale pubblico, BG Previdenza Attiva prevede una prestazione sia in forma di rendita (pensione complementare) che in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

L'importo della tua prestazione pensionistica sarà tanto più alto quanto:

- più alto sarà il tuo livello di contribuzione;
- maggiore è la continuità con la quale effettui i tuoi versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- più ampio è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione;
- più bassi sono i costi di partecipazione;
- più elevati sono i rendimenti della gestione.

Si rinvia al Regolamento per le informazioni sui requisiti di accesso alla prestazione pensionistica.

D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare

Si evidenzia che, nel caso in cui tu non opti per la liquidazione in capitale (nei limiti previsti dal decreto), la prestazione pensionistica ti sarà interamente erogata nella forma di rendita (pensione complementare).

Alla data di accesso alla prestazione pensionistica l'ammontare della posizione individuale maturata viene convertito in una rendita vitalizia immediata rivalutabile determinata moltiplicando la posizione individuale maturata, per il coefficiente di conversione in rendita riportato nel **Documento sull'erogazione delle rendite**.

La Società si riserva la facoltà di modificare, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita, le basi demografiche e/o il livello di tasso garantito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione.

In ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Per ogni altra informazione riguardante la fase di erogazione si rinvia all'apposito **Documento sull'erogazione delle rendite**.

Ti ricordiamo che hai la possibilità al momento del pensionamento di trasferire la tua posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare per avvalerti delle condizioni di erogazione praticate da tale forma pensionistica.

D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire **un capitale** fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata.

In ogni caso ti rinviamo al Regolamento per le condizioni e limiti di esercizio dell'opzione per la liquidazione della prestazione in forma di capitale.

Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che ti verrà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 28 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

■ E. Le prestazioni nella fase di accumulo

E.1. Prestazioni assicurative accessorie

In caso di decesso dell'Aderente prima del pensionamento, la posizione individuale che verrà erogata agli eredi dell'Aderente o ai diversi Beneficiari indicati dallo stesso sarà maggiorata di una percentuale che varia in base all'età dell'Aderente al momento del decesso, come di seguito riportato:

Età dell'Aderente al decesso	Maggiorazione percentuale
Fino a 59 anni	0,50%
Da 60 anni in poi	1,00%

Tale copertura assicurativa è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell'adesione.

E.2. Anticipazioni e riscatti

Anticipazioni

Prima del pensionamento, durante la fase di accumulo, potrai comunque richiedere, come previsto dal Decreto, un'**anticipazione** della tua posizione individuale qualora si verificano alcune particolari situazioni (spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione, realizzazione di interventi sempre relativi alla prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze.

Ti rinviamo all'articolo 13 del Regolamento e a quanto dettagliatamente specificato nel **Documento sulle anticipazioni**, per qualsiasi informazione sui requisiti di accesso, sui limiti e sulle modalità di erogazione delle anticipazioni.

Ti ricordiamo che ogni anticipazione della posizione individuale riduce il capitale disponibile. In qualsiasi momento è però possibile effettuare dei versamenti aggiuntivi per il reintegro della quota di posizione individuale anticipata.

In alcuni casi le anticipazioni sono soggette ad un trattamento fiscale differente da quello delle prestazioni pensionistiche e ti rinviamo, quindi, per maggiori informazioni al **Documento sul regime fiscale**.

Riscatti

In presenza di particolari situazioni attinenti alla tua vita lavorativa, puoi riscattare, totalmente o parzialmente, la tua posizione maturata anche prima del periodo minimo di permanenza in BG Previdenza Attiva.

Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nell'articolo 12 del Regolamento.

E.3. Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento

In caso di premorienza nella fase di accumulo, gli eredi oppure i diversi beneficiari (persone fisiche o giuridiche) designati dall'Aderente stesso, potranno percepire un importo pari alla posizione individuale liquidabile. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

E.4. Trasferimento della posizione individuale

Ti ricordiamo che hai la possibilità di trasferire la tua posizione individuale accumulata in un'altra forma pensionistica complementare. Si rinvia al Regolamento (articolo 12) per le informazioni sulle condizioni per l'esercizio di tale opzione.

Puoi inoltre trasferire la posizione individuale in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche di BG Previdenza Attiva. Si rinvia alla Parte VI del Regolamento per l'indicazione dei casi, modalità e termini per l'esercizio della scelta di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma complementare.

■ **F. I costi**

La partecipazione a BG Previdenza Attiva comporta oneri che gravano, direttamente o indirettamente, sull'Aderente. Tali oneri nel loro complesso costituiscono un elemento importante nel determinare il livello della posizione individuale e quindi l'importo delle prestazioni. **Si richiama** quindi l'attenzione dell'Aderente sulla opportunità di effettuare una attenta valutazione dell'incidenza complessiva di tali oneri sulla posizione individuale nel tempo.

F.1. Costi nella fase di accumulo

a) Dettaglio dei costi

Si rinvia alla Scheda Sintetica per l'indicazione dei costi praticati dal fondo pensione nel corso della fase di accumulo.

b) Indicatore sintetico dei costi

L'indicatore sintetico dei costi, calcolato secondo la metodologia prevista dalla COVIP, fornisce una rappresentazione dei costi complessivamente gravanti, direttamente o indirettamente, sull'Aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

L'indicatore esprime l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale di un Aderente-tipo e mostra quanto, nei periodi di tempo considerati (2, 5, 10 e 35 anni), si riduce ogni anno, per effetto dei costi medesimi, il potenziale tasso di rendimento dell'investimento rispetto a quello di una analoga operazione che, per ipotesi, non fosse gravata da costi.

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4,00%.

L'indicatore non tiene conto di eventuali commissioni di incentivo e delle commissioni di negoziazione, in quanto elementi dipendenti dall'attività gestionale e non quantificabili a priori.

Con riferimento ai costi connessi all'esercizio di prerogative individuali, l'indicatore considera unicamente il costo del trasferimento. Tale costo non è tuttavia incluso nel calcolo relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L'Aderente deve tenere conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Si consideri, ad esempio, che un valore dell'indicatore dello 0,50% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della propria prestazione finale di circa il 10,00%, mentre per un indicatore dell'1,00% la corrispondente riduzione è di circa il 20,00%.

Si rinvia alla Scheda Sintetica per la rappresentazione dell'indicatore.

F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita

I costi di gestione della rendita in erogazione sono già compresi nel coefficiente di conversione della posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo e sono pari all'1,00%, per qualsiasi rateazione della rendita (annuale, semestrale, trimestrale e mensile).

Per maggiori informazioni si rinvia al **Documento sull'erogazione delle rendite**.

G. Il regime fiscale

Il BG Previdenza Attiva, in tutte le sue fasi di partecipazione, gode di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi

I contributi versati, in base alla normativa vigente, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad Euro 5.164,57.

Nel calcolo di tale limite non si deve considerare l'eventuale flusso di TFR conferito mentre deve essere incluso il contributo eventualmente versato dal datore di lavoro.

I rendimenti maturati durante la fase di accumulo

Sul risultato netto maturato in ciascun anno viene applicata, in base alla normativa vigente, un'aliquota del 11,00%.

Le prestazioni

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR.

L'Aderente può richiedere il **Documento sul regime fiscale** contenente ulteriori e più specifiche informazioni.

■ **H. Altre informazioni**

H.1. Adesione

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il "Modulo di adesione" allegato a questa Nota Informativa.

Il contratto di assicurazione sulla vita è concluso nel momento in cui la Società rilascia all'Aderente il relativo documento di Polizza a conferma dell'adesione.

L'Aderente può revocare l'adesione prima della conclusione del contratto. A tal fine deve essere inviata alla Società, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'Aderente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce all'Aderente, i contributi eventualmente versati.

L'Aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. Per il recesso dal contratto deve essere inviata alla Società una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'Aderente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa all'Aderente la somma della posizione individuale espressa in Euro e della posizione individuale espressa in quote valutata nel giorno di riferimento utile (come definito all'art.11 delle Condizioni Generali di contratto), maggiorata del costo della copertura in caso di morte e dei caricamenti.

H.2. Valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza è suddiviso in quote e ciascun versamento effettuato in tale fondo dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza è calcolato dalla Società settimanalmente con riferimento al valore delle attività e delle

passività determinate entrambe nel giorno di valorizzazione, che coincide con il giovedì di ogni settimana.

Il **giorno di valorizzazione** è il giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Il **giorno di riferimento** coincide con il giorno di valorizzazione del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza ed è individuato nel seguente modo a seconda dell'evento considerato e della modalità di pagamento:

• **sottoscrizione del contratto e versamento aggiuntivo:**

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento
Assegno bancario o circolare o addebito nel c/c presso Banca Generali	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione o di versamento.
Bonifico da banca terza o da disinvestimento fondo/polizza	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione o del versamento aggiuntivo nel caso in cui l'incasso (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c della Società) sia avvenuto entro la prima settimana successiva alla sottoscrizione, altrimenti il giorno di valorizzazione della settimana successiva all'incasso.

• **versamento ricorrente:**

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento utile
RID (Rimessa Interbancaria Diretta) M.AV (Bollettino bancario) Bonifico da disinvestimento	Il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di accredito sul c/c della Società (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c).

• **data di accesso alle prestazioni pensionistiche:**

Giorno di anniversario della data di accesso alle prestazioni pensionistiche	Giorno di riferimento utile
Giovedì	Primo giorno di valorizzazione successivo
Dal venerdì al mercoledì	Secondo giorno di valorizzazione successivo

• **recesso dal contratto:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

• **riscatto o sinistro:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

• **trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

• **riallocazione (switch) e attivazione del programma automatico Life Cycle:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

• **riallocazione da Life Cycle:**

Giorno di anniversario della data di decorrenza del contratto	Giorno di riferimento utile
Mercoledì	Secondo giorno di valorizzazione successivo
Dal Giovedì al Martedì	Primo giorno di valorizzazione successivo

Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Compagnia o di riallocazioni.

La Compagnia provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito www.laveneziaassicurazioni.it

Il valore unitario della quota del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza viene pubblicato, al netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio del Fondo stesso, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione, su Il Sole 24 Ore e sul sito internet www.laveneziaassicurazioni.it.

I giorni di riferimento sopra riportati a seconda dell'evento considerato devono considerarsi validi anche per gli investimenti effettuati nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza.

Clausola di rivalutazione della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto la prestazione maturata alla ricorrenza annuale precedente, viene aumentata di un importo ottenuto moltiplicando la prestazione medesima per la misura di rivalutazione, così come riportato dalle Condizioni Generali di contratto. Per ulteriori informazioni si rinvia al Regolamento e alle Condizioni Generali di contratto.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare, su richiesta scritta dell'Aderente, l'ultimo rendiconto della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e della gestione del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza a cui risulta collegato il contratto.

H.3. Comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su BG Previdenza Attiva e sulla tua posizione personale.

È necessario porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, an-

che al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale.

La Compagnia si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica di BG Previdenza Attiva che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione.

H.4. Progetto esemplificativo

La Compagnia è tenuta a mettere a tua disposizione un "Progetto esemplificativo": tale documento è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che puoi ottenere al momento del pensionamento.

Il Progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata.

Puoi costruire il 'Progetto esemplificativo' personalizzato accedendo al sito web www.laveneziaassicurazioni.it, nella sezione 'Progetto esemplificativo', e seguendo le apposite istruzioni.

H.5. Reclami

Eventuali reclami relativi alla partecipazione alla presente forma pensionistica complementare devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

La Venezia Assicurazioni S.p.A.

Area Tecnica

Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)

Fax: 041 5939797

E-mail: gestionereclami@lavenezia.it

Informazioni sull'andamento della gestione

Le informazioni sono aggiornate alla data del 31 dicembre 2007.

Ri.Alto Previdenza

■ **A. Le politiche di investimento e la gestione dei rischi**

Il patrimonio ad oggi è caratterizzato da un investito principalmente in titoli obbligazionari e un contenuto investimento in titoli azionari. Il peso dell'investimento azionario verrà modificato coerentemente con l'andamento dei mercati. L'operatività sulla gestione è finalizzata all'acquisto di titoli con elevati rendimenti cedolari e alla vendita di titoli giustificata da opportunità di mercato.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA e Pacifico.


La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La *duration* degli attivi della gestione alla data del 31 dicembre 2007 è pari a 4,43.

La Società delega la gestione finanziaria della Gestione Separata a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, con sede legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste e sede amministrativa in Via Ugo Bassi n. 6, 20159 Milano.

■ **B. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento**

Si riporta di seguito il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza negli ultimi 7 anni (in quanto la gestione è nata nel 2001) ed il corrispondente tasso annuo di rendimento effettivamente retrocesso agli aderenti e, in luogo del *benchmark*, il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.



I dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'Aderente.

Si riporta il rendimento medio composto della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, su base annua, nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari.

Periodo	Rendimento medio composto
3 anni (2005-2007)	2,26%
5 anni (2003-2007)	3,91%

Avvertenza: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

■ C. Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) dei singoli comparti di investimento (Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza), ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti. Nel corso dell'ultimo triennio il TER per la Gestione Separata è pari a 1,50% annuo, come da tabella seguente:

	2007	2006	2005
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli Aderenti	1,50%	1,50%	1,50%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	-	-	-
Totale parziale	1,50%	1,50%	1,50%
Oneri direttamente a carico degli aderenti	-	-	-
TOTALE	1,50%	1,50%	1,50%

N.B. Il TER esprime un dato medio della linea di investimento e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

LVA Dinamico Previdenza

■ A. Le politiche di investimento e la gestione dei rischi

Il Fondo è investito principalmente in titoli azionari di tipo diretto in valuta Euro. La gestione del Fondo è finalizzata a cogliere le opportunità di mercato per massimizzare il rendimento del fondo compatibilmente con il *benchmark* di riferimento.

Complessivamente l'investimento viene effettuato prevalentemente nelle aree Europa, USA e Pacifico.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Non è possibile indicare i dati storici di rischio/rendimento e il TER del Fondo Interno in quanto la sua esistenza è inferiore all'anno.

Glossario

B **Benchmark**

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

D **Duration**

La *duration* è un indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei pagamenti derivanti dall'obbligazione. Indica, infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua natura, la *duration* è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: quanto più è alta, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirà il titolo in seguito a una variazione dei tassi di interesse. La *duration* è definita in anni.

O **OICR**

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi Comuni di Investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, i quali ad esempio i Fondi Comuni di Investimento (o fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi.

Q **Quota**

Ciascuna delle parti (*unit*) di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

R **Rating**

È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o Impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti. Le due principali Agenzie internazionali indipendenti che assegnano il *rating* sono Moody's e Standard & Poor's.

Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il *rating* più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il *rating* più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili.

Il livello base di *rating* affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto "*investment grade*") è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's).

T **Tasso di interesse tecnico**

Il rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni e nei coefficienti di conversione in rendita a fronte del versamento di ogni contributo.

Turnover

Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

V **Valore unitario della Quota**

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.

Volatilità

È l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa dei guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

Le informazioni sono aggiornate alla data del 31 marzo 2008.

■ **A. Il soggetto istitutore di BG Previdenza Attiva**

- La Venezia Assicurazioni S.p.A., Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali;
- Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia;
- la Compagnia è stata autorizzata, con Provvedimento ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) n° 1935 del 20 settembre 2001, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V, di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
- la durata è stabilita sino al 2131 e può essere prorogata con deliberazione assembleare;
- la Società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all'estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni;
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 95.200.000,00 detenuto al 100% da Assicurazioni Generali S.p.A. quale unico azionista.

Il consiglio di amministrazione de La Venezia Assicurazioni S.p.A., in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2009, è così costituito:

Presidente

- Raffaele AGRUSTI, nato a Casarsa della Delizia (PN) il 2 febbraio 1957

Consiglieri di Amministrazione

- Michele AMENDOLAGINE, nato ad Udine il 2 agosto 1963
- Davide Angelo PASSERO, nato a Milano il 17 febbraio 1960
- Giorgio Angelo GIRELLI, nato a Milano il 26 luglio 1959
- Danilo IGNAZZI, nato a Milano il 6 marzo 1954
- Luca PASSONI, nato ad Udine il 28 marzo 1962
- Nicola SBRIZZI, nato ad Imperia il 4 aprile 1954

Il collegio sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2009, è così costituito:

Presidente

- Giuseppe ALESSIO VERNÌ, nato a Trieste il 5 ottobre 1964

Sindaci Effettivi

- Corrado GIAMMATTEI, nato a Torino il 30 ottobre 1958
- Roberto LONZAR, nato a Trieste il 9 dicembre 1953

Sindaci Supplenti

- Paolo D'AGNOLO, nato a Trieste il 28 agosto 1941
- Paolo MARCHESI, nato a Romano Di Lombardia il 27 marzo 1939

■ **B. BG Previdenza Attiva**

Il Responsabile di BG Previdenza Attiva, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e in carica fino al 30.06.2010, è il Dott. Luigi MEROLA nato a Eboli (SA) il 01 ottobre 1971.

■ **C. La gestione amministrativa**

La Società ha conferito la gestione amministrativa a Generali Business Solutions S.r.l. con sede in Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

■ **D. I gestori delle risorse**

La Venezia Assicurazioni S.p.A. delega la gestione delle risorse a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, con sede legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste e sede amministrativa in Via Ugo Bassi n. 6, 20159 Milano.

■ **E. L'erogazione delle rendite**

L'erogazione delle prestazioni pensionistiche è effettuata da La Venezia Assicurazioni S.p.A..

■ **F. La revisione contabile**

Con delibera assembleare del 20 aprile 2007, l'incarico della revisione contabile

del bilancio e del rendiconto de La Venezia Assicurazioni S.p.A. è stato conferito, per il periodo di esercizio 2007-2009, alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede in Milano, Via Torino n. 68.

■ **G. La raccolta delle adesioni**

La raccolta delle adesioni è curata direttamente dai Promotori Finanziari di Banca Generali S.p.A., Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., con Sede Legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste e sede amministrativa in Via Crispi n. 8, 34132 Trieste.

BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sul regime fiscale

Allegato alla Nota Informativa di BG Previdenza Attiva

Documento sul regime fiscale

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota Informativa della forma pensionistica individuale denominata "BG Previdenza Attiva - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione".

La Venezia Assicurazioni S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 31.03.2008.

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sui reintegri ecce-

denti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

Regime fiscale delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva dell'11,00%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15,00% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'11,00% in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15,00% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9,00% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 12,50%. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23,00%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15,00% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sulle anticipazioni

Allegato alla Nota Informativa di BG Previdenza Attiva

Documento sulle anticipazioni

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota Informativa della forma pensionistica individuale denominata "BG Previdenza Attiva - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione".

La Venezia Assicurazioni S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 31.03.2008.

Oggetto

Di seguito vengono indicate le regole generali di disciplina delle modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata presso la forma pensionistica complementare.

Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa dalla forma pensionistica complementare esclusivamente per:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) ulteriori esigenze degli aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento.

Condizione essenziale per ottenere le Anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'Aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle Anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipa-

zione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c);
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata a La Venezia Assicurazioni S.p.A., Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, entro 30 giorni, la Compagnia invia all'Aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione. La documentazione prodotta dall'Aderente in originale sarà restituita dalla Compagnia successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

Eventi per i quali è possibile richiedere le anticipazioni

Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dall'effettuazione della spesa. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

Acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta, l'Aderente dovrà informare la Compagnia fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al secondo periodo del paragrafo precedente, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;

- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori;
- copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 Euro;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori.

BCG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Condizioni Generali di contratto

Condizioni Generali di contratto

Questo contratto costituisce una Forma pensionistica complementare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), articolo 12 e articolo 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni od integrazioni (in seguito chiamato Decreto) ed è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni Generali di contratto e relativi Allegati;
- dal Regolamento della presente forma pensionistica complementare;
- da quanto indicato nel documento di Polizza ed eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Premessa

La Venezia Assicurazioni S.p.A., in seguito chiamata Società, si impegna a corrispondere all'Aderente, alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto) e a fronte del pagamento di una successione di contributi, una prestazione assicurata in forma di *rendita vitalizia*.

L'Aderente ha la facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione assicurata in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

Il contratto prevede un primo periodo di corresponsione di contributi, definito **fase di accumulo**, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto, ed un secondo periodo di erogazione della prestazione assicurata, definito **fase di erogazione**, in caso di vita dell'Aderente al termine della fase di accumulo.

In caso in cui si riscontri nelle Condizioni Generali di contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel Regolamento.

Art. 1 - Prestazioni assicurative

In caso di vita dell'Aderente alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche la Società si impegna a corrispondere all'Aderente, a tale data, una rendita vitalizia immediata rivalutabile e/o un importo in Euro da corrispondere in un'unica soluzione, nella misura e con i limiti stabiliti dal Decreto.

In caso di morte dell'Aderente prima di tale data il contratto si risolve e la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto (come da Decreto) il capitale maturato in polizza alla data del decesso, maggiorato di una percentuale che varia in base all'età dell'Aderente al momento del decesso, come di seguito riportato:

Età dell'Aderente al decesso	Maggiorazione percentuale
Fino a 59 anni	0,50%
Da 60 anni in poi	1,00%

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, dalla data di decorrenza del contratto e fino alla sua scadenza.

In caso di decesso dell'Aderente durante il periodo di erogazione della rendita non è prevista alcuna prestazione.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare, come previsto dal Decreto, si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

La mancanza, alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche indicata sul documento di Polizza, dei requisiti utili per l'accesso alle prestazioni pensionistiche stesse, determina automaticamente la sostituzione di tale data con una nuova corrispondente a quella di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia.

Alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche indicata nel documento di Polizza, nel caso di prestazione assicurata espressa in quote, la Compagnia converte il numero di quote moltiplicandole per il valore unitario delle quote stesse nel primo giorno di riferimento utile relativo alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche (vedi successivo articolo 11).

Art. 2 - Periodi contrattuali

La durata del contratto può essere suddivisa in due periodi:

- un primo periodo di accumulo (**fase di accumulo**), in cui l'Aderente versa i contributi e accumula in questo modo il capitale costitutivo della rendita;
- un secondo periodo di erogazione della rendita (**fase di erogazione della rendita**), che decorre dalla data di accesso alla prestazione pensionistica.

Durante la fase di accumulo il capitale costitutivo della rendita può essere investito in quote del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza messo a disposizione dalla Società (**capitale costitutivo della rendita in "forma variabile"**), le cui caratteristiche sono riportate nel relativo regolamento (Allegato 3), e/o in Euro nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza (**capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile"**), le cui caratteristiche sono riportate nella Clausola di rivalutazione e nel relativo regolamento (Allegato 2).

Art. 3 - Determinazione del capitale costitutivo della rendita

Il contributo investito viene determinato sottraendo dal contributo versato un caricamento pari al 3,00% del contributo versato stesso e dividendo l'importo così ottenuto per il tasso di premio di cui all'Allegato 1, preso in corrispondenza del sesso dell'Aderente.

L'importo necessario a garantire la maggiorazione percentuale prevista in caso di decesso è ricavabile dal tasso di premio di cui all'Allegato 1; tale importo incide nella determinazione della quota di contributo investita e quindi nella determinazione del capitale costitutivo della rendita, rivalutabile o variabile.

In corrispondenza a ciascun versamento:

- il capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile" è espresso in Euro e si ottiene investendo nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza tutti i contributi o le parti di "contributo investito" destinati a detta Gestione Separata;
- il capitale costitutivo della rendita in "forma variabile" è espresso in quote e si determina dividendo tutti i contributi o le parti di "contributo investito" destinati al Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza per il rispettivo valore unitario della quota, rilevato il giorno di riferimento utile (come definito all'art.11 delle presenti Condizioni Generali di contratto) in relazione a ciascun versamento.

Se non è attivo il Life Cycle (Art. 9 delle presenti Condizioni Generali di contratto), ogni versamento può essere investito liberamente nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e/o nel Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza.

Il controvalore in Euro del capitale costitutivo della rendita in "forma variabile" è dato dal prodotto tra il numero di quote assicurate del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza per il rispettivo valore unitario rilevato il giorno di riferimento utile dell'operazione a cui ci si riferisce.

Ogni operazione riguardante il contratto verrà eseguita il giorno di riferimento utile (come definito all'art.11 delle presenti Condizioni Generali di contratto) dell'operazione stessa, anche se non coinvolge il Fondo Interno ma solo la Gestione Separata.

Art. 4 - Dichiarazioni dell'Aderente

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Art. 5 - Riscatto e anticipazione

L'Aderente può richiedere per iscritto la liquidazione parziale o totale, prima della scadenza indicata in polizza, o chiedere una anticipazione della propria posizione individuale nei casi ed alle condizioni stabilite dal Decreto.

L'importo liquidabile per riscatto totale è pari alla somma del controvalore del capitale costitutivo della rendita in "forma variabile" determinato al giorno di riferimento utile del riscatto (art.11) e del capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile", rivalutato fino al giorno di riferimento utile del riscatto (art.11) in base alla "Clausola di rivalutazione" (Allegato 2).

In caso di riscatto parziale o di anticipazione l'importo viene liquidato in proporzione e il contratto rimane in vigore per le prestazioni ridotte della parte riscattata.

Art. 6 - Opzioni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche

6.1 Opzione capitale

L'Aderente ha la facoltà di richiedere, entro il termine della durata contrattuale, che parte della prestazione pensionistica maturata al termine della fase di accumulo, non più del 50,00%, gli venga erogata in forma di capitale.

In ogni caso, le caratteristiche di tale opzione sono stabilite dal Decreto (vedi anche articolo 10 del Regolamento).

6.2 Opzioni di rendita

L'Aderente può scegliere una delle seguenti forme di rendita, alternative alla rendita vitalizia:

- **rendita certa** sulla testa dell'Aderente che prevede il pagamento di una rendita in modo certo per 10 anni e successivamente finché l'Aderente è in vita. I coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione della rendita certa 10 sono calcolati con gli stessi criteri attuariali e con le stesse ipotesi utilizzate per il calcolo dei coefficienti della rendita vitalizia e sono riportati nella tabella all'Allegato 4;
- **rendita vitalizia reversibile** che prevede il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Aderente e altra Persona designata sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite. A seguito di tale scelta, effettuata dall'Aderente mediante richiesta scritta almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, la Società comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione dei coefficienti in vigore alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche.

6.3 Opzione prosecuzione volontaria

L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione a BG Previdenza Attiva oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, come indicato anche nel **Regolamento** all'articolo 8, comma 5.

Art. 7 - Determinazione della rendita vitalizia

L'ammontare della rendita vitalizia si determina moltiplicando la somma del capitale costitutivo della rendita in "forma rivalutabile" e del controvalore del capitale costitutivo della rendita in "forma variabile", o quanto rimasto di essi successivamente all'opzione capitale, per il coefficiente di conversione riportato nella tabella all'Allegato 4, determinato in base all'età dell'Aderente al momento di accesso alla prestazione, "corretta" secondo la data di nascita dello stesso, al sesso ed alla rateazione della rendita prescelta. Il coefficiente per età non intere si calcola per interpolazione lineare.

Detto ammontare di rendita verrà erogato in via posticipata secondo la rateazione prescelta e si rivaluterà annualmente secondo la Clausola di Rivalutazione della rendita, di cui all'Allegato 5.

Art. 8 - Riallocazione (switch) tra Fondo Interno e Gestione Separata e viceversa

L'Aderente ha la facoltà di richiedere, qualora non sia attivo il Life Cycle (vedi successivo art. 9), di trasferire il capitale costitutivo della rendita dal Fondo Interno alla Gestione Separata o viceversa.

La richiesta, da inviare alla Società o da consegnare al Promotore Finanziario di Banca Generali, deve riportare il numero di quote di capitale in “forma variabile” da trasferire nella Gestione Separata o il capitale in “forma rivalutabile” da trasferire nel Fondo Interno.

In questi casi il controvalore del capitale costitutivo della rendita in “forma variabile” viene determinato in base al valore unitario delle quote del Fondo Interno stesso nel giorno di riferimento utile (come definito all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali di contratto).

L'importo da trasferire è pari a:

- il controvalore del “capitale variabile”, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, che viene investito nella Gestione Separata quale capitale rivalutato fino a quel momento;
- il “capitale rivalutabile”, rivalutato pro-rata temporis fino alla data di uscita dalla Gestione Separata, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, che viene convertito in quote del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza sulla base del valore unitario della quota in vigore il primo giorno di valorizzazione successivo a quello di uscita.

Il primo trasferimento è gratuito; per ciascun trasferimento successivo al primo verrà applicato un diritto fisso di Euro 50,00.

L'Aderente può anche richiedere di trasferire solo una parte delle prestazioni, lasciando però nel Fondo Interno/Gestione Separata un capitale, pari ad almeno Euro 500,00.

Art. 9 - Programma automatico Life Cycle

Il programma Life Cycle prevede che ogni anno, in prossimità dell'anniversario della data di decorrenza del contratto, al giorno di riferimento utile della riallocazione da Life Cycle come definito al successivo art. 11, venga fatta una riallocazione automatica del capitale costitutivo della rendita, sia “variabile” che “rivalutabile”, tra il Fondo Interno e la Gestione Separata, secondo delle percentuali definite in base all'età raggiunta (età compiuta) dall'Aderente a tale data. Tali percentuali sono fornite in allegato alle presenti Condizioni (Allegato 6).

La riallocazione avviene come definito al precedente art. 8, senza l'applicazione del diritto fisso.

La scelta di aderire al programma è opzionale: qualora tale scelta sia effettuata alla sottoscrizione del contratto l'attivazione è gratuita e già il versamento iniziale verrà investito secondo le percentuali di ripartizione previste dalla tabella del Life Cycle. Se la scelta di aderire al programma è successiva alla sottoscrizione del contratto il costo di attivazione è di Euro 50,00. All'attivazione del programma viene fatta una riallocazione dell'investito totale (al giorno di riferimento utile), al netto del costo di cui sopra.

Ogni versamento, anche aggiuntivo, successivo all'attivazione del Life Cycle verrà suddiviso sul Fondo Interno e sulla Gestione Separata secondo la ripartizione prevista in base all'età dell'Aderente.

È possibile sempre richiedere l'interruzione del Life Cycle, indicando il Fondo Interno o la Gestione Separata di destinazione dei versamenti successivi a tale interruzione.

Art. 10 - Conclusione, efficacia del contratto e diritto di recesso

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato all'Aderente il documento di Polizza o,
- l'Aderente abbia ricevuto per iscritto la comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del contributo,

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato nel documento di Polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il pagamento del contributo è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento.

L'Aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando, se già ricevuti, il documento di Polizza con le eventuali Appendici.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia all'Aderente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa la somma del capitale in "forma rivalutabile" e del controvalore del capitale in "forma variabile" valutati nel giorno di riferimento utile (come definito all'art. 11 delle presenti Condizioni), maggiorata del costo della copertura in caso di morte e dei caricamenti.

Art. 11 - Giorno di riferimento utile

Il **giorno di valorizzazione** è il giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Per il Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza di cui al presente contratto il giorno di valorizzazione è il **giovedì** di ciascuna settimana.

Il **giorno di riferimento** coincide con il giorno di valorizzazione del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza ed è individuato nel seguente modo a seconda dell'evento considerato e della modalità di pagamento:

• **sottoscrizione del contratto e versamento aggiuntivo:**

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento
Assegno bancario o circolare o addebito nel c/c presso Banca Generali	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione o di versamento.
Bonifico da banca terza o da disinvestimento fondo/polizza	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione o del versamento aggiuntivo nel caso in cui l'incasso (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c della Società) sia avvenuto entro la prima settimana successiva alla sottoscrizione, altrimenti il giorno di valorizzazione della settimana successiva all'incasso.

• **versamento ricorrente:**

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento utile
RID (Rimessa Interbancaria Diretta) M.AV (Bollettino bancario) Bonifico da disinvestimento	Il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di accredito sul c/c della Società (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c).

• **data di accesso alle prestazioni pensionistiche:**

Giorno di anniversario della data di accesso alle prestazioni pensionistiche	Giorno di riferimento utile
Giovedì	Primo giorno di valorizzazione successivo
Dal Venerdì al Mercoledì	Secondo giorno di valorizzazione successivo

• **recesso dal contratto:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

• **riscatto o sinistro:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

• **trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

• **riallocazione (switch) e attivazione del programma automatico Life Cycle:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

• **riallocazione da Life Cycle:**

Giorno di anniversario della data di decorrenza del contratto	Giorno di riferimento utile
Mercoledì	Secondo giorno di valorizzazione successivo
Dal Giovedì al Martedì	Primo giorno di valorizzazione successivo

Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Compagnia o di riallocazioni.

La Compagnia provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito www.laveneziaassicurazioni.it.

Art. 12 - Versamento dei contributi

Il versamento è determinato liberamente dall'Aderente; viene data possibilità di frazionare il contributo mensilmente. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.

I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.

Il primo contributo, la prima rata mensile e i versamenti aggiuntivi potranno essere versati, alla Società o ad un Promotore Finanziario di Banca Generali, con le seguenti modalità (come indicato nel Modulo di Adesione):

- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- addebito sul c/c;
- bonifico da disinvestimento dal Fondo/Polizza.

I contributi, o le rate ricorrenti successive, potranno essere versati con le seguenti modalità (come indicato nel Modulo di Adesione):

- bollettino di versamento bancario (MAV);
- RID (**da utilizzare obbligatoriamente in caso di frazionamento mensile del contributo**);
- disinvestimento programmato da Fondo.

Se non è attivato il Life Cycle, contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione l'Aderente sceglie il Fondo Interno e/o la Gestione Separata a cui destinare i versamenti.

È facoltà dell'Aderente, a decorrere dalla ricorrenza annuale e con preavviso scritto giunto alla Società entro i due mesi precedenti la ricorrenza stessa:

- cambiare gratuitamente la destinazione (riallocazione dei flussi contributivi) dei contributi a partire dalla ricorrenza stessa (se non è attivato il programma automatico Life Cycle);
- aumentare o diminuire l'importo dei versamenti ricorrenti.

È anche possibile interrompere i versamenti per poi riprenderli successivamente senza applicazione di alcuna penalità.

Art. 13 - Trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale

L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.

L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza sopra citato, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.

Per il trasferimento è applicata una commissione pari a Euro 50,00.

Art. 14 - Trasferimento della posizione da altra forma previdenziale

Il presente contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

La Società, ricevute le informazioni necessarie previste dal Decreto, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina del presente contratto.

Per la determinazione della prestazione pensionistica si applicano i coefficienti in vigore al momento del trasferimento, portati a preventiva conoscenza dell'Aderente.

Per il trasferimento da altra forma pensionistica l'unico onere addebitato sarà il premio per la copertura in caso di morte.

Art. 15 - Comunicazioni dell'Aderente alla Società

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Art. 16 - Basi di calcolo del contributo

La tavola demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita dei capitali costitutivi della rendita è attualmente la IPS55, con meccanismo di *age-shifting*.

Il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo di tali coefficienti è attualmente il 2,00%.

La base demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti potrà essere modificata dalla Società sulla base di dati oggettivamente verificabili connessi alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni nazionali della popola-

zione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi.

La modifica di tale base demografica avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della Società all'Aderente, della modifica stessa, e sarà applicata a tutti i contratti in vigore a condizione che:

- a) siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto,
- b) manchino più di tre anni alla data di erogazione della rendita e
- c) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita stessa.

Con riguardo agli elementi finanziari, fermo restando l'obbligo della Società di osservare le disposizioni di cui alle lettere a) e c), di cui al precedente periodo, la variazione sarà determinata nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998.

La modifica di tali basi finanziarie avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della Società all'Aderente, della modifica stessa, e solo sulle prestazioni derivanti dai versamenti successivi all'operatività della modifica.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sulla rendita pagabile all'Aderente.

L'Aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.

I tassi di premio, di cui all'Allegato 1 delle Condizioni Generali di contratto, sono stati calcolati considerando come tasso di premio il tasso di una/un diciottenne che accede alla prestazione al settantacinquesimo anno di età, calcolato in base alla tavola di mortalità della popolazione generale italiana distinta per sesso del 1996 elaborata dall'ISTAT ed il tasso di interesse tecnico dello 0,00%. La tavola utilizzata può essere modificata per le stesse motivazioni e con le stesse tempistiche di cui sopra.

Art. 17 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere consegnato il **documento di Polizza** e le **eventuali Appendici**, oppure l'apposita dichiarazione di smarrimento (**tranne nel caso di riscatto parziale**) e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto (come da Decreto); ad ogni richiesta devono essere allegati le **coordinate bancarie** su cui effettuare il bonifico: nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate la Società si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica per la liquidazione con assegno circolare.

Oltre alla documentazione su riferita, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) Decesso dell'Aderente

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- il certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre presso il Comune di residenza, da cui dovrà risultare se l'Aderente ha lasciato testamento o meno:
 - in presenza di testamento: allegare una copia autenticata dell'ultimo testa-

- mento ritenuto valido e non impugnato, per semplice visione;
- in assenza di testamento: indicare gli eredi legittimi lasciati dal de-cuius.
- indicazione della causa del decesso dell'Aderente.

2) *Recesso*

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

3) *Riscatto o trasferimento ad altra forma previdenziale*

Sono necessari:

- dichiarazione di riscatto o di trasferimento, che la Società provvederà ad inviare all'Aderente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dall'Aderente stesso;
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido dell'Aderente;
- documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto (per il riscatto).

4) *Riscatto parziale e anticipazione*

La richiesta di riscatto parziale deve riportare il numero di quote del Fondo Interno e/o il capitale che si desidera riscattare.

Per il riscatto parziale è necessaria la stessa documentazione prevista al punto 3) per il riscatto. Per l'anticipazione si rimanda al **Documento sulle anticipazioni**.

5) *Pagamento rendite*

Per la corresponsione delle rendite vitalizie sono necessari:

- dichiarazione di accettazione della rendita, che la Società provvederà ad inviare all'Aderente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dall'Aderente stesso;
- previa richiesta scritta della Società, inoltro ricorrente di certificati di esistenza in vita dell'Aderente o degli Assicurati emessi dal Comune di residenza.

NOTA BENE

- Nel caso in cui venga designato un nuovo Aderente per la prestazione di rendita reversibile, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo di "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".
- Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti a favore dei Beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

Art. 18 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 19 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio dell'Aderente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

Art. 20 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Allegato 1

Tasso di premio nella fase di accumulo

Maschi	Femmine
1,00343	1,00183

Allegato 2

Clausola di rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” nella fase di accumulo

A - Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile”

Il capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” fa parte di una separata categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni di seguito riportate. Per garantire tale rivalutazione la Società gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell'apposita Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, separata dalle altre attività della Società, con i criteri e le modalità previsti dal relativo Regolamento.

B - Misura di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza di cui al successivo Regolamento.

Il rendimento realizzato viene diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Separata superiore al 6,00%. Il rendimento realizzato così diminuito viene attribuito ai contratti fino alla data di accesso alla prestazione quale misura di rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile”.

Viene comunque garantita la misura minima di rivalutazione del 2,00%.

In ottemperanza alla normativa vigente, la Società si riserva di modificare la misura minima di rivalutazione di cui al precedente periodo, con i criteri, le modalità e le conseguenze, di cui all'art.16 delle Condizioni Generali di contratto.

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la prestazione maturata alla ricorrenza annuale precedente, viene aumentata di un importo ottenuto moltiplicando la prestazione medesima per la misura di rivalutazione, sopra definita, calcolata sulla base del tasso percentuale di rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente il mese della ricorrenza annuale.

Per la prestazione maturata a fronte di contributi versati o di operazioni di conversione di quote in Euro in data successiva ad una ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorrente tra la data di versamento o di conversione e la ricorrenza annuale successiva. La misura di rivalutazione viene calcolata sulla base del tasso percentuale di rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente il mese della ricorrenza annuale.

I nuovi importi della prestazione assicurata, conseguenti alle rivalutazioni applicate, saranno comunicati all'Aderente ad ogni ricorrenza annuale del contratto. Ogni qual volta si determinino gli importi relativi alle seguenti vicende contrattuali: Trasferimento verso altre forme previdenziali; Riscatto; Morte dell'Aderente; Riallocazione (Switch); la misura annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra l'ultima ricorrenza annuale e la data in cui è pervenuta la richiesta, si calcola in base al rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente alla data di ricevimento della richiesta.

Qualora la data di accesso alla prestazione pensionistica sia successiva a quella dell'ultima ricorrenza annuale del contratto, la misura annua di rivalutazione relativa al capitale costitutivo della rendita espresso in Euro e riferita al periodo intercorso tra le suddette date, si calcola in base al rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente la data di accesso alla prestazione. Le rivalutazioni attribuite restano acquisite in via definitiva (consolidamento).

C - Regolamento della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

1) La Venezia Assicurazioni S.p.A. attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della stessa, che viene contraddistinta con il nome Ri.Alto Previdenza.

Gli attivi della Gestione Separata sono posti a copertura degli impegni di natura previdenziale assunti dalla Compagnia tramite la sottoscrizione di Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo.

Il valore in Euro delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di Ri.Alto Previdenza.

2) La gestione di Ri.Alto Previdenza è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

3) Il rendiconto annuale, del periodo che va dall'1/1 al 31/12 di ciascun anno, viene certificato ai sensi delle Circolari ISVAP n. 71 del 26.3.87 e n. 336/s del 17/6/98, da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D. Lgs. 24/2/1998 n.58.

La relazione di certificazione attesta la corretta valutazione delle attività attribuite a Ri.Alto Previdenza, la corretta determinazione dei rendimenti secondo le modalità previste dal regolamento al successivo punto 4), l'adeguatezza delle attività rispetto agli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

4) Al termine di ciascun mese viene calcolato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel periodo annuale che termina alla fine del mese medesimo, riportando il risultato finanziario di competenza del periodo annuale al valore medio di Ri.Alto Previdenza del periodo annuale medesimo. Per risultato finanziario di Ri.Alto Previdenza si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo - compresi gli utili e le perdite di realizzo conseguiti - al lordo delle ritenute d'acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in Ri.Alto Previdenza e cioè al prezzo di acquisto per i beni

di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in Ri.Alto Previdenza per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio di Ri.Alto Previdenza si intende la somma della giacenza media del periodo dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media del periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media del periodo di ogni altra attività netta di Ri.Alto Previdenza. La consistenza media del periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in Ri.Alto Previdenza ponderato con i giorni di effettiva permanenza in Ri.Alto Previdenza.

5) Il tasso percentuale di rendimento conseguito nel periodo annuale viene preso come base per determinare la misura di rivalutazione che viene applicata ai contratti con le modalità stabilite nella Clausola di Rivalutazione.

6) La Società si riserva di apportare al presente regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione in materia.

Allegato 3

Regolamento del Fondo Interno LVA Dinamico Previdenza

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'Aderente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, ai quali collegare direttamente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174, le prestazioni del contratto.

Il Fondo Interno è denominato La Venezia Dinamico Previdenza ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

Gli attivi del Fondo Interno sono posti a copertura degli impegni di natura previdenziale assunti dalla Compagnia tramite la sottoscrizione di Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo è realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo compatibilmente con l'andamento del *benchmark* di riferimento e al mantenimento del livello di rischio coerente con quello del benchmark stesso. Per raggiungere tale obiettivo viene considerato come parametro di riferimento il benchmark di seguito descritto:

- 70% MSCI Europe (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
 - 15% Standard and Poor's 500 Composite (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
 - 10% J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi;
 - 5% MSCI Pacific Free (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
- L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è calcolato su un paniere composto dai maggiori titoli azionari emessi da società a elevata capitalizzazione appartenenti ai principali Paesi europei. È disponibile con frequenza giornaliera.
 - L'indice Standard and Poor's 500 Composite comprende 500 titoli quotati in diversi mercati degli USA che rappresentano le maggiori società nei principali settori industriali. È disponibile con frequenza giornaliera.
 - L'indice J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi è calcolato sulla base dei tassi interbancari con scadenza a 3 mesi. È disponibile con frequenza giornaliera.
 - L'indice MSCI Pacific free (Morgan Stanley Capital Index Pacific Free) è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati dell'area Pacifico. È disponibile con frequenza giornaliera.

Il profilo di rischio del fondo collegato è medio-alto.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno

Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo Interno rientrano nelle categorie di attività previste dalla sezione 3 della Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002

per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 30, comma 1, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

Il Fondo Interno è composto principalmente da strumenti finanziari di tipo azionario, pertanto il fondo si può classificare di tipo azionario.

Gli investimenti sono effettuati secondo quanto stabilito dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare ISVAP 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti sono effettuati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, prevalentemente delle aree Europa, USA e Pacifico. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.

Gli investimenti vengono pertanto effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, prevalentemente di tipo azionario e flessibile il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito nelle circolari ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1 marzo 2005.

La Società ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo. La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Società si riserva la facoltà di affidare l'attività di Asset Allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli assicurati. La società esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di

gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;

- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
 - gli eventuali crediti di imposta maturati, che verranno cumulati ed eventualmente liquidati a fine esercizio.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- commissioni di gestione;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo di cui al seguente art. 5.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Le passività sono valutate al valore nominale.

Il Fondo è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote del Fondo Interno non viene distribuito.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente il giovedì.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime tre settimane di operatività, viene stabilito in 10 Euro.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di inter-

ruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo su [IlSole24Ore](#) e sul sito Internet della Società [www.laveneziaassicurazioni.it](#).

Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione fissate nella misura del 2,80%, su base annua, per il servizio prestato per l'asset allocation degli strumenti finanziari collegati;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- imposte e tasse;
- la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sono a carico della Società tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo (comprese anche le eventuali commissioni dovute all'utilizzo di strumenti finanziari di tipo OICR).

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Art. 6 - Liquidazione anticipata del Fondo Interno

La Società, nell'interesse dell'Aderente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare il Fondo Interno. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio del Fondo risultasse non sufficiente per garantire un'ottimizzazione dei risultati dello stesso fondo. In tal caso, con effetto 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del Fondo Interno in liquidazione viene trasferito ad un altro Fondo Interno avente profilo di rischio analogo.

Art. 7 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa vigente o da mutati criteri gestionali, solo se favorevoli agli assicurati, saranno notificate all'ISVAP e pubblicate sullo stesso quotidiano che provvede a divulgare il valore unitario della quota; le stesse verranno depositate presso la Direzione della Compagnia.

Art. 8 - Fusione tra Fondi Interni

La Società si riserva di istituire in futuro ulteriori Fondi Interni.

È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni.

L'operazione di fusione, preannunciata all'Aderente e all'ISVAP con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla sua decorrenza, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del

Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.
La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

Art. 9 - Rendiconto e revisione contabile

La Società dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.

Allegato 4

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 euro/quote in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate Ipotesi demografica IPS55 - tasso tecnico 2,00%.

Sesso maschile

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	40,16	39,76	39,56	39,43
51	40,95	40,53	40,33	40,19
52	41,78	41,35	41,13	40,99
53	42,67	42,21	41,99	41,84
54	43,60	43,12	42,89	42,73
55	44,58	44,09	43,84	43,68
56	45,63	45,11	44,86	44,69
57	46,74	46,20	45,93	45,75
58	47,92	47,35	47,07	46,88
59	49,19	48,58	48,29	48,09
60	50,53	49,89	49,58	49,38
61	51,97	51,29	50,96	50,75
62	53,49	52,78	52,43	52,20
63	55,12	54,37	53,99	53,75
64	56,86	56,06	55,66	55,40
65	58,72	57,86	57,44	57,17
66	60,71	59,80	59,35	59,05
67	62,85	61,87	61,39	61,07
68	65,14	64,09	63,57	63,23
69	67,61	66,47	65,92	65,55
70	70,26	69,03	68,44	68,05
71	73,12	71,79	71,15	70,72
72	76,20	74,77	74,07	73,61
73	79,56	77,99	77,23	76,73
74	83,22	81,50	80,67	80,13
75	87,22	85,34	84,43	83,83
76	91,61	89,54	88,54	87,88
77	96,40	94,11	93,00	92,28
78	101,60	99,05	97,83	97,03
79	107,19	104,36	103,01	102,12
80	113,20	110,06	108,55	107,57
81	119,71	116,20	114,52	113,42
82	126,79	122,86	120,98	119,76
83	134,59	130,17	128,06	126,70

Sesso femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	37,24	36,89	36,72	36,61
51	37,87	37,51	37,33	37,21
52	38,52	38,15	37,97	37,85
53	39,22	38,83	38,64	38,52
54	39,95	39,55	39,35	39,22
55	40,72	40,31	40,10	39,97
56	41,54	41,11	40,89	40,75
57	42,40	41,95	41,73	41,58
58	43,32	42,85	42,62	42,47
59	44,29	43,80	43,56	43,40
60	45,33	44,81	44,56	44,40
61	46,43	45,89	45,63	45,46
62	47,61	47,04	46,76	46,58
63	48,86	48,26	47,97	47,78
64	50,19	49,56	49,25	49,05
65	51,62	50,95	50,63	50,41
66	53,13	52,43	52,09	51,86
67	54,77	54,02	53,65	53,41
68	56,52	55,72	55,33	55,08
69	58,41	57,56	57,14	56,87
70	60,44	59,53	59,09	58,79
71	62,63	61,66	61,18	60,87
72	65,01	63,96	63,44	63,11
73	67,59	66,46	65,91	65,54
74	70,43	69,20	68,60	68,21
75	73,53	72,19	71,54	71,11
76	76,95	75,48	74,77	74,30
77	80,69	79,08	78,30	77,79
78	84,81	83,03	82,17	81,61
79	89,32	87,35	86,40	85,77
80	94,26	92,07	91,01	90,32
81	99,69	97,24	96,06	95,29
82	105,68	102,93	101,61	100,75
83	112,30	109,20	107,72	106,75

Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 euro/quote in rendita annua certa per 10 anni e successivamente vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica IPS55 - tasso tecnico 2,00%.

Sesso maschile

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	40,03	39,63	39,44	39,31
51	40,80	40,39	40,19	40,06
52	41,61	41,19	40,98	40,84
53	42,46	42,02	41,81	41,66
54	43,36	42,91	42,68	42,53
55	44,31	43,84	43,60	43,45
56	45,31	44,82	44,57	44,41
57	46,37	45,85	45,60	45,43
58	47,49	46,95	46,68	46,51
59	48,67	48,10	47,83	47,64
60	49,92	49,33	49,04	48,84
61	51,23	50,61	50,31	50,11
62	52,62	51,97	51,65	51,45
63	54,08	53,40	53,07	52,85
64	55,62	54,91	54,56	54,33
65	57,25	56,50	56,14	55,90
66	58,96	58,18	57,79	57,54
67	60,76	59,94	59,54	59,28
68	62,66	61,80	61,38	61,10
69	64,64	63,74	63,30	63,01
70	66,72	65,78	65,32	65,01
71	68,88	67,90	67,42	67,10
72	71,12	70,10	69,60	69,27
73	73,44	72,38	71,86	71,51
74	75,83	74,73	74,19	73,84
75	78,29	77,15	76,60	76,23
76	80,79	79,63	79,06	78,68
77	83,32	82,13	81,54	81,16
78	85,85	84,63	84,04	83,64
79	88,34	87,11	86,51	86,11
80	90,79	89,55	88,94	88,54
81	93,16	91,92	91,31	90,91
82	95,44	94,21	93,61	93,21
83	97,61	96,41	95,81	95,42

Sesso femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	37,15	36,81	36,64	36,53
51	37,77	37,42	37,25	37,13
52	38,42	38,06	37,88	37,76
53	39,10	38,73	38,54	38,42
54	39,82	39,43	39,24	39,11
55	40,58	40,17	39,97	39,84
56	41,38	40,96	40,75	40,61
57	42,22	41,78	41,57	41,43
58	43,11	42,66	42,43	42,29
59	44,05	43,58	43,35	43,20
60	45,05	44,56	44,32	44,16
61	46,11	45,60	45,34	45,18
62	47,23	46,69	46,43	46,25
63	48,42	47,85	47,58	47,39
64	49,67	49,08	48,79	48,60
65	51,01	50,39	50,09	49,89
66	52,42	51,77	51,45	51,24
67	53,93	53,25	52,91	52,69
68	55,53	54,81	54,46	54,23
69	57,24	56,48	56,11	55,86
70	59,05	58,25	57,86	57,60
71	60,97	60,13	59,72	59,44
72	63,00	62,12	61,68	61,40
73	65,16	64,23	63,77	63,47
74	67,45	66,46	65,98	65,67
75	69,85	68,82	68,32	67,98
76	72,37	71,29	70,76	70,42
77	75,00	73,87	73,32	72,96
78	77,70	76,53	75,96	75,59
79	80,47	79,26	78,67	78,28
80	83,27	82,03	81,42	81,02
81	86,08	84,81	84,19	83,79
82	88,86	87,58	86,95	86,54
83	91,58	90,30	89,67	89,26

Determinazione dell'età di calcolo

La tavola demografica IPS55 richiede la rettifica dell'età effettiva dell'Aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nelle successive Tabelle di rettifica dell'età (ottenendo così un' "età di calcolo").

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Tabella di rettifica dell'età - sesso maschile

Data di nascita	Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1925	3
Dal 01/01/1926 al 31/12/1938	2
Dal 01/01/1939 al 31/12/1947	1
Dal 01/01/1948 al 31/12/1960	0
Dal 01/01/1961 al 31/12/1970	-1
Dal 01/01/1971	-2

Tabella di rettifica dell'età - sesso femminile

Data di nascita	Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1927	3
Dal 01/01/1928 al 31/12/1940	2
Dal 01/01/1941 al 31/12/1949	1
Dal 01/01/1950 al 31/12/1962	0
Dal 01/01/1963 al 31/12/1972	-1
Dal 01/01/1973	-2

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

Nel corso della fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e dall'esperienza statistica del portafoglio di rendite vitalizie della Società, e precisamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. che l'incremento della speranza di vita residua di una persona di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dalle tavole di mortalità della popolazione italiana pubblicate dall'ISTAT nel periodo che va dal 2001 all'ultimo anno pubblicato, risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residuo desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

In assenza di tavole di mortalità dell'ISTAT, verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.

2. Che l'incremento della speranza di vita residua di un Aderente di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dal portafoglio delle rendite vitalizie in erogazione della Compagnia (o di altre Società del Gruppo Generali aventi un portafoglio di vitalizzati con caratteristiche analoghe a quello de "La Venezia Assicurazioni" qualora quest'ultima non ne possieda uno sufficientemente numeroso) nel periodo di vita che va dal 2001 all'ultimo anno rilevato risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residua desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

Le basi demografiche possono essere modificate anche in caso di decremento della speranza di vita residua alle condizioni riportate ai punti 1. e 2. su riferiti.

Al verificarsi di dette condizioni la Compagnia:

- avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H non risulti superiore per più del 5,00%, oppure
- avrà l'obbligo di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H risulta superiore per più del 5,00%.

I nuovi coefficienti di conversione in rendita saranno applicati ai contributi versati anche prima dell'entrata in vigore della modifica a condizione che:

- a) siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto e manchino più di tre anni dalla data di erogazione della rendita;
- b) sia stata data comunicazione scritta all'Aderente, in caso di peggioramento dei coefficienti di conversione, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'Aderente di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prima dell'applicazione dei nuovi coefficienti e senza che vi sia la commissione di trasferimento, come indicato nelle Condizioni Generali di contratto.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia possono altresì variare qualora il tasso di interesse applicato sia superiore al tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall'ISVAP nel provvedimento n. 1036/G del 6 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica dei coefficienti dovuta al tasso di interesse massimo applicabile avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica, fermi restando i limiti a) e b) prima riportati.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Maschio età 65	16,56	16,67	16,78	16,89	17,00	17,11	17,22	17,33	17,44	17,56
Femmina età 60	25,12	25,27	25,43	25,58	25,73	25,88	26,03	26,18	26,33	26,49

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 65	17,67	17,78	17,89	18,00	18,11	18,23	18,36	18,48	18,61	18,74
Femmina età 60	26,63	26,78	26,93	27,08	27,23	27,39	27,55	27,71	27,88	28,05

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 65	18,87	19,00	19,13	19,26	19,39	19,51	19,64	19,77	19,90	20,03
Femmina età 60	28,20	28,36	28,52	28,68	28,86	29,00	29,16	29,32	29,48	29,67

La tabella H è un'estensione delle tabelle riportate negli allegati 3 e 4 della pubblicazione dell'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione (ANIA) "IPS55 - Base demografica per le assicurazioni di rendita" (luglio 2005).

Allegato 5

Clausola di rivalutazione della rendita vitalizia nella fase di erogazione

Art. 1 - Rivalutazione della rendita vitalizia

La rendita vitalizia (pensione) si rivaluta secondo la presente Clausola di rivalutazione.

Per garantire tale rivalutazione la Società gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell'apposita Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, separata dalle altre attività della Società, con i criteri e le modalità previsti dal relativo Regolamento.

Art. 2 - Misura di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza di cui al punto 3) del successivo Regolamento.

Il rendimento da attribuire agli Assicurati è determinato moltiplicando tale rendimento realizzato dalla Gestione Separata per l'aliquota di partecipazione pari almeno al 70%.

Il rendimento attribuito non può in ogni caso essere superiore al rendimento realizzato diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della gestione Separata superiore al 6,00%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico, già attribuito nel calcolo della rendita, e scontando il risultato per un anno al succitato tasso tecnico.

Ogni anno, alla ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata mediante maggiorazione della rendita stessa. Detta maggiorazione si determina moltiplicando tale rendita, comprensiva degli aumenti derivanti da precedenti rivalutazioni, per la misura annua di rivalutazione sopra definita, in base al rendimento della Gestione Separata dichiarato entro il 31 dicembre dell'anno precedente la ricorrenza stessa. La rendita rivalutata viene determinata sommando alla rendita in vigore tale maggiorazione.

La rendita assicurata, così rivalutata, verrà comunicata all'Aderente.

Art. 3 - Regolamento della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza

1) La Venezia Assicurazioni S.p.A. attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della stessa, che viene contraddistinta con il nome Ri.Alto Previdenza.

Gli attivi della Gestione Separata sono posti a copertura degli impegni di natura previdenziale assunti dalla Compagnia tramite la sottoscrizione di Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo.

Il valore in Euro delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di Ri.Alto Previdenza.

2) La gestione di Ri.Alto Previdenza è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

3) Il rendiconto annuale, del periodo che va dall'1/1 al 31/12 di ciascun anno, viene certificato ai sensi delle Circolari ISVAP n. 71 del 26.3.87 e n. 336/s del 17/6/98, da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.

La relazione di certificazione attesta la corretta valutazione delle attività attribuite a Ri.Alto Previdenza, la corretta determinazione dei rendimenti secondo le modalità previste dal regolamento al successivo punto 4), l'adeguatezza delle attività rispetto agli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

4) Al termine di ciascun mese viene calcolato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel periodo annuale che termina alla fine del mese medesimo, riportando il risultato finanziario di competenza del periodo annuale al valore medio di Ri.Alto Previdenza del periodo annuale medesimo. Per risultato finanziario di Ri.Alto Previdenza si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo - compresi gli utili e le perdite di realizzo conseguiti - al lordo delle ritenute d'acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in Ri.Alto Previdenza e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in Ri.Alto Previdenza per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio di Ri.Alto Previdenza si intende la somma della giacenza media del periodo dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media del periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media del periodo di ogni altra attività netta di Ri.Alto Previdenza. La consistenza media del periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in Ri.Alto Previdenza ponderato con i giorni di effettiva permanenza in Ri.Alto Previdenza.

5) Il tasso percentuale di rendimento conseguito nel periodo annuale viene preso come base per determinare la misura di rivalutazione che viene applicata ai contratti con le modalità stabilite nella Clausola di Rivalutazione.

6) La Società si riserva di apportare al presente regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione in materia.

Allegato 6

Life Cycle: percentuale di ripartizione

Età compiuta dall'Aderente	% Ri.Alto Previdenza	% LVA Dinamico Previdenza
Fino a 30 anni		100
31	2	98
32	4	96
33	6	94
34	10	90
35	14	86
36	18	82
37	22	78
38	26	74
39	30	70
40	34	66
41	39	61
42	43	57
43	47	53
44	51	49
45	56	44
46	62	38
47	68	32
48	74	26
49	80	20
50	86	14
51	88	12
52	95	5
53	96	4
54	97	3
55	98	2
56	100	
57	100	
58	100	
59	100	
60	100	
61	100	
62	100	
63	100	
64	100	
Da 65 in poi	100	

BG

Previdenza Attiva

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5016
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sull'erogazione delle rendite

Allegato alle Condizioni Generali di contratto di BG Previdenza Attiva

Documento sull'erogazione delle rendite

Al termine della fase di accumulo la rendita vitalizia corrisposta all'Aderente è pari alla somma:

- della rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita della posizione individuale espressa in Euro, maturata nella Gestione Separata al giorno di riferimento relativo alla data di accesso alla prestazione, e
- della rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita del controvalore in Euro della posizione individuale espressa in quote del Fondo Interno, effettuata nel giorno di riferimento relativo alla data di accesso alla prestazione.

La rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita della posizione individuale espressa in Euro si ottiene moltiplicando detta posizione per il coefficiente di conversione in rendita, riportato nella tabella che segue ("Coefficienti di conversione in rendita vitalizia").

La rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita del controvalore in Euro della posizione individuale espressa in quote del Fondo Interno si ottiene moltiplicando detto controvalore per il coefficiente di conversione in rendita, riportato nella tabella che segue.

I coefficienti sono validi per tutti gli Aderenti che facciano richiesta della prestazione prima dell'eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi.

L'erogazione della rendita vitalizia è sempre in Euro, non può essere riscattata durante il periodo di corresponsione e cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato.

Le basi demografiche impiegate nei coefficienti di conversione in rendita non possono essere modificate successivamente all'inizio dell'erogazione della rendita vitalizia.

La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall'Aderente; la rateazione non è modificabile in corso di erogazione.

L'Aderente può chiedere, con le modalità e i termini indicati nelle Condizioni Generali di contratto, che la rendita vitalizia sia convertita:

- **in una rendita certa** per 10 anni e successivamente fino a che l'Aderente è in vita. I coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione della rendita certa 10 sono calcolati con gli stessi criteri attuariali e con le stesse ipotesi utilizzate per il calcolo dei coefficienti della rendita vitalizia e sono riportati nella

tabella che segue (“Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia”).

- **in una rendita vitalizia reversibile** su un'altra persona, denominata reversionario, da corrispondere finché l'Aderente è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, se e finché è in vita il reversionario. A seguito di tale scelta, effettuata dall'Aderente mediante richiesta scritta almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, la Società comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione dei coefficienti in vigore alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 euro/quote in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate Ipotesi demografica IPS55 - tasso tecnico 2,00%.

Sesso maschile

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	40,16	39,76	39,56	39,43
51	40,95	40,53	40,33	40,19
52	41,78	41,35	41,13	40,99
53	42,67	42,21	41,99	41,84
54	43,60	43,12	42,89	42,73
55	44,58	44,09	43,84	43,68
56	45,63	45,11	44,86	44,69
57	46,74	46,20	45,93	45,75
58	47,92	47,35	47,07	46,88
59	49,19	48,58	48,29	48,09
60	50,53	49,89	49,58	49,38
61	51,97	51,29	50,96	50,75
62	53,49	52,78	52,43	52,20
63	55,12	54,37	53,99	53,75
64	56,86	56,06	55,66	55,40
65	58,72	57,86	57,44	57,17
66	60,71	59,80	59,35	59,05
67	62,85	61,87	61,39	61,07
68	65,14	64,09	63,57	63,23
69	67,61	66,47	65,92	65,55
70	70,26	69,03	68,44	68,05
71	73,12	71,79	71,15	70,72
72	76,20	74,77	74,07	73,61
73	79,56	77,99	77,23	76,73
74	83,22	81,50	80,67	80,13
75	87,22	85,34	84,43	83,83
76	91,61	89,54	88,54	87,88
77	96,40	94,11	93,00	92,28
78	101,60	99,05	97,83	97,03
79	107,19	104,36	103,01	102,12
80	113,20	110,06	108,55	107,57
81	119,71	116,20	114,52	113,42
82	126,79	122,86	120,98	119,76
83	134,59	130,17	128,06	126,70

Sesso femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	37,24	36,89	36,72	36,61
51	37,87	37,51	37,33	37,21
52	38,52	38,15	37,97	37,85
53	39,22	38,83	38,64	38,52
54	39,95	39,55	39,35	39,22
55	40,72	40,31	40,10	39,97
56	41,54	41,11	40,89	40,75
57	42,40	41,95	41,73	41,58
58	43,32	42,85	42,62	42,47
59	44,29	43,80	43,56	43,40
60	45,33	44,81	44,56	44,40
61	46,43	45,89	45,63	45,46
62	47,61	47,04	46,76	46,58
63	48,86	48,26	47,97	47,78
64	50,19	49,56	49,25	49,05
65	51,62	50,95	50,63	50,41
66	53,13	52,43	52,09	51,86
67	54,77	54,02	53,65	53,41
68	56,52	55,72	55,33	55,08
69	58,41	57,56	57,14	56,87
70	60,44	59,53	59,09	58,79
71	62,63	61,66	61,18	60,87
72	65,01	63,96	63,44	63,11
73	67,59	66,46	65,91	65,54
74	70,43	69,20	68,60	68,21
75	73,53	72,19	71,54	71,11
76	76,95	75,48	74,77	74,30
77	80,69	79,08	78,30	77,79
78	84,81	83,03	82,17	81,61
79	89,32	87,35	86,40	85,77
80	94,26	92,07	91,01	90,32
81	99,69	97,24	96,06	95,29
82	105,68	102,93	101,61	100,75
83	112,30	109,20	107,72	106,75

Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia

Coefficienti di conversione del capitale di 1000 euro/quote in rendita annua certa per 10 anni e successivamente vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica IPS55 - tasso tecnico 2,00%.

Sesso maschile

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	40,03	39,63	39,44	39,31
51	40,80	40,39	40,19	40,06
52	41,61	41,19	40,98	40,84
53	42,46	42,02	41,81	41,66
54	43,36	42,91	42,68	42,53
55	44,31	43,84	43,60	43,45
56	45,31	44,82	44,57	44,41
57	46,37	45,85	45,60	45,43
58	47,49	46,95	46,68	46,51
59	48,67	48,10	47,83	47,64
60	49,92	49,33	49,04	48,84
61	51,23	50,61	50,31	50,11
62	52,62	51,97	51,65	51,45
63	54,08	53,40	53,07	52,85
64	55,62	54,91	54,56	54,33
65	57,25	56,50	56,14	55,90
66	58,96	58,18	57,79	57,54
67	60,76	59,94	59,54	59,28
68	62,66	61,80	61,38	61,10
69	64,64	63,74	63,30	63,01
70	66,72	65,78	65,32	65,01
71	68,88	67,90	67,42	67,10
72	71,12	70,10	69,60	69,27
73	73,44	72,38	71,86	71,51
74	75,83	74,73	74,19	73,84
75	78,29	77,15	76,60	76,23
76	80,79	79,63	79,06	78,68
77	83,32	82,13	81,54	81,16
78	85,85	84,63	84,04	83,64
79	88,34	87,11	86,51	86,11
80	90,79	89,55	88,94	88,54
81	93,16	91,92	91,31	90,91
82	95,44	94,21	93,61	93,21
83	97,61	96,41	95,81	95,42

Sesso femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione	Rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	37,15	36,81	36,64	36,53
51	37,77	37,42	37,25	37,13
52	38,42	38,06	37,88	37,76
53	39,10	38,73	38,54	38,42
54	39,82	39,43	39,24	39,11
55	40,58	40,17	39,97	39,84
56	41,38	40,96	40,75	40,61
57	42,22	41,78	41,57	41,43
58	43,11	42,66	42,43	42,29
59	44,05	43,58	43,35	43,20
60	45,05	44,56	44,32	44,16
61	46,11	45,60	45,34	45,18
62	47,23	46,69	46,43	46,25
63	48,42	47,85	47,58	47,39
64	49,67	49,08	48,79	48,60
65	51,01	50,39	50,09	49,89
66	52,42	51,77	51,45	51,24
67	53,93	53,25	52,91	52,69
68	55,53	54,81	54,46	54,23
69	57,24	56,48	56,11	55,86
70	59,05	58,25	57,86	57,60
71	60,97	60,13	59,72	59,44
72	63,00	62,12	61,68	61,40
73	65,16	64,23	63,77	63,47
74	67,45	66,46	65,98	65,67
75	69,85	68,82	68,32	67,98
76	72,37	71,29	70,76	70,42
77	75,00	73,87	73,32	72,96
78	77,70	76,53	75,96	75,59
79	80,47	79,26	78,67	78,28
80	83,27	82,03	81,42	81,02
81	86,08	84,81	84,19	83,79
82	88,86	87,58	86,95	86,54
83	91,58	90,30	89,67	89,26

Determinazione dell'età di calcolo

La tavola demografica IPS55 richiede la rettifica dell'età effettiva dell'Aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nelle successive Tabelle di rettifica dell'età (ottenendo così un' "età di calcolo").

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Tabella di rettifica dell'età - sesso maschile

Data di nascita	Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1925	3
Dal 01/01/1926 al 31/12/1938	2
Dal 01/01/1939 al 31/12/1947	1
Dal 01/01/1948 al 31/12/1960	0
Dal 01/01/1961 al 31/12/1970	-1
Dal 01/01/1971	-2

Tabella di rettifica dell'età - sesso femminile

Data di nascita	Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1927	3
Dal 01/01/1928 al 31/12/1940	2
Dal 01/01/1941 al 31/12/1949	1
Dal 01/01/1950 al 31/12/1962	0
Dal 01/01/1963 al 31/12/1972	-1
Dal 01/01/1973	-2

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

Nel corso della fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e dall'esperienza statistica del portafoglio di rendite vitalizie della Società, e precisamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. che l'incremento della speranza di vita residua di una persona di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dalle tavole di mortalità della popolazione italiana pubblicate dall'ISTAT nel periodo che va dal 2001 all'ultimo anno pubblicato, risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residuo desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

In assenza di tavole di mortalità dell'ISTAT, verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.

2. Che l'incremento della speranza di vita residua di un Aderente di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dal portafoglio delle rendite vitalizie in erogazione della Compagnia (o di altre Società del Gruppo Generali aventi un portafoglio di vitalizzati con caratteristiche analoghe a quello de "La Venezia Assicurazioni" qualora quest'ultima non ne possieda uno sufficientemente numeroso) nel periodo di vita che va dal 2001 all'ultimo anno rilevato risulti superiore all'incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residua desunto dalla tabella H, di seguito riportata.

Le basi demografiche possono essere modificate anche in caso di decremento della speranza di vita residua alle condizioni riportate ai punti 1. e 2. su riferiti.

Al verificarsi di dette condizioni la Compagnia:

- avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H non risulti superiore per più del 5,00%, oppure

- avrà l'obbligo di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l'incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H risulta superiore per più del 5,00%.

I nuovi coefficienti di conversione in rendita saranno applicati ai contributi versati anche prima dell'entrata in vigore della modifica a condizione che:

a) siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto e manchino più di tre anni dalla data di erogazione della rendita;

b) sia stata data comunicazione scritta all'Aderente, in caso di peggioramento dei coefficienti di conversione, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'Aderente di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prima dell'applicazione dei nuovi coefficienti e senza che vi sia la commissione di trasferimento, come indicato nelle Condizioni Generali di contratto.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia possono altresì variare qualora il tasso di interesse applicato sia superiore al tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall'ISVAP nel provvedimento n. 1036/G del 6 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica dei coefficienti dovuta al tasso di interesse massimo applicabile avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica, fermi restando i limiti a) e b) prima riportati.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Maschio età 65	16,56	16,67	16,78	16,89	17,00	17,11	17,22	17,33	17,44	17,56
Femmina età 60	25,12	25,27	25,43	25,58	25,73	25,88	26,03	26,18	26,33	26,49

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 65	17,67	17,78	17,89	18,00	18,11	18,23	18,36	18,48	18,61	18,74
Femmina età 60	26,63	26,78	26,93	27,08	27,23	27,39	27,55	27,71	27,88	28,05

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 65	18,87	19,00	19,13	19,26	19,39	19,51	19,64	19,77	19,90	20,03
Femmina età 60	28,20	28,36	28,52	28,68	28,86	29,00	29,16	29,32	29,48	29,67

La tabella H è un'estensione delle tabelle riportate negli allegati 3 e 4 della pubblicazione dell'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione (ANIA) "IPS55 - Base demografica per le assicurazioni di rendita" (luglio 2005).

Costi nella fase di erogazione della rendita

I coefficienti sopra riportati comprendono il costo sostenuto per l'erogazione della rendita pari all'1,00% delle rate di rendita attese.

Verrà inoltre applicato un costo per la rivalutazione della rendita (valore trattenuto) pari a 1,5 punti percentuali assoluti. Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Separata superiore al 6,00%.





La Venezia Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Ferretto 1 - Tel. 041 5939611 - Fax 041 5939795
Capitale Sociale Euro 95.200.000,00 interamente versato - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP al n. 1.00141 - Codice Fiscale e Registro Imprese Treviso 00979820321
Partita Iva 06515871009 - Casella Postale 20/B - 31021 Mogliano Veneto P.T. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - e-mail: lavenezia@lavenezia.it - Sito Internet: www.lavenezia.it

690.243 - 01/07

pitagora.tv